



COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA

Provincia di Cosenza

SETTORE POLIZIA LOCALE

Prot. 5595 del 20/08/2024

ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL 20/08/2024

Oggetto: regolamentazione temporanea del traffico veicolare in occasione della manifestazione di spettacolo temporaneo denominata "SERATA DELLO SPORT 2024" organizzata dall'amm.ne comunale di Francavilla Marittima che si svolgerà in c.da Silva di Francavilla Marittima il giorno 21/08/2024 dalle ore 21:00 alle ore 24:00.

IL SINDACO

Visto il programma dello spettacolo denominato "SERATA DELLO SPORT 2024", organizzato dall'amm.ne comunale di Francavilla Marittima, acquisito agli atti dell'Ente tramite portale SUAP pratica n. 404 prot. Reg. n. 526355/2024 del 12/08/2024, che si svolgerà in loc. Silva il giorno 21/08/2024 dalle ore 19:00 alle ore 24:00;

Preso atto del Piano di Sicurezza allegato alla pratica SUAP n. 404 presentato a firma del Sindaco dott. Gaetano Tursi in qualità di organizzatore e del tecnico incaricato ing. Bonifacio Cerchiara;

Vista l'autorizzazione comunale allo svolgimento della manifestazione di che trattasi prot. n. 5578 del 19/08/2024;

Considerato che per i modi ed i tempi dello svolgimento delle predette manifestazioni, si rende necessaria l'interdizione al traffico veicolare su:

- **via I Maggio**, nel tratto antistante la Parrocchia S. Rita da Cascia, nello specifico dall'intersezione con Via Caduti Il Guerra Mondiale fino all'intersezione con Via Guido Rossa;

- **via Guido Rossa**, nel tratto compreso tra l'intersezione con via I Maggio e l'intersezione con via L. Basso;

- **via Caduti I Guerra**, nel tratto compreso tra l'intersezione con via L. Basso e l'intersezione con via F.lli Rosselli;

- **via F. Parri**, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Guido Rossa e l'intersezione con via Caduti Il Guerra;

Visto l'art. 7 del Vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 come modificato dal D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono qui integralmente richiamate

ORDINA

che nel giorno del 21 Agosto c.a. siano interdette alla circolazione ed alla sosta di qualsiasi veicolo le seguenti strade:

- dalle ore 07:00 alle ore 24:00 e comunque fino a fine manifestazione
 - **via I Maggio**, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Caduti I Guerra Mondiale fino all'intersezione con Via Guido Rossa;
- dalle ore 19:00 alle ore 24:00 e comunque fino a fine manifestazione
 - **via Guido Rossa**, nel tratto compreso tra l'intersezione con via I Maggio e l'intersezione con via L. Basso;
 - **via Caduti I Guerra**, nel tratto compreso tra l'intersezione con via L. Basso e l'intersezione con via F.lli Rosselli;
 - **via F. Parri**, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Guido Rossa e l'intersezione con via Caduti II Guerra;

1. **Che sia consentito il transito ai mezzi di soccorso e di polizia, salvaguardando la sicurezza dei pedoni e comunque nel rispetto del Piano di Sicurezza** (ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 19 Agosto 1996 e s.m.i. all'art. 4 del D.P.R. 311/01) redatta dal Tecnico incaricato dagli organizzatori dell'evento. È fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nei percorsi interessati nelle ore e nei giorni stabilita dalla presente ordinanza. La circolazione stradale sarà disciplinata secondo le indicazioni della Polizia Locale e secondo le modalità che gli addetti alla viabilità riterranno opportuno impartire a tutela della sicurezza della circolazione stradale e per la razionale gestione della mobilità urbana.

2. Durante lo svolgimento della processione è fatto **assoluto divieto** a chiunque, in occasione e nelle aree interessate dalla manifestazione religiosa, di **somministrare e/o vendere bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e lattine**. Il divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali;

DISPONE

- Che in caso di mancata osservanza dei punti 1 e 2 della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lvo 285/92 e s.m.i. (Codice della Strada);
- Che l'inottemperanza al punto 3 della presente Ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 (p.m.r. € 50,00) ai sensi dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

AVVISA

- Che la presente ordinanza, diventi immediatamente efficace mediante l'affissione all'albo pretorio del Comune e che sia resa nota al pubblico con l'apposita segnaletica a cura del Settore Area Tecnica – manutenzione e sotto il diretto controllo della Polizia Locale, nonché mediante eventuali altre forme ritenute idonee per una più diffusa informazione ai cittadini.

- Che venga apposta la segnaletica prevista nella Relazione Tecnica Generale (ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 19 Agosto 1996 e s.m.i. all'art. 4 del D.P.R. 311/01) redatta dal Tecnico incaricato, a cura degli organizzatori dell'evento;
- Che la presente ordinanza venga trasmessa per opportuna conoscenza alla Prefettura U.T.G. di Cosenza; alle Forze dell'Ordine competenti per il territorio comunale e sia notificata all'organizzatore dell'evento.
- Che la presente ordinanza è emessa per la sola viabilità e non costituisce autorizzazione all'evento;
- Avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al T.A.R. della Calabria; nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione e/o notifica è ammesso, altresì, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- Che la presente ordinanza venga fatta osservare dalle FF.OO. e dagli organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii..



II SINDACO

Salv. Oreste